



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA  
 dott.ssa Margherita Bortolaso

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sout N. 678/12 DI LAVORO  
 R. Gen. 678/12  
 Rap. \_\_\_\_\_  
 Pron. 2056/13

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nelle cause civili di lavoro riunite n. 678/2012 RG + 711/2012 RG promosse con ricorso da  
la n. 678/2012 RG

**FINCANTIERI SPA**

col proc. dom. in Venezia avv.to Trivellato, come da mandato a regime del ricorso in opposizione

- ricorrente/opponente -

contro

Ai

col proc. avv.to Francesco Paladin, dom. in Venezia presso Slai Cobas in via Pascoli 5 di Mira, come da mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

- convenuto/opposto -

e contro

**CIMA IMPIANTI S.A.S.**

col proc. avv.to Cosmo La Rana, dom. in Venezia presso Limatola Ciro via castellana 22/d, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione

- convenuta -

la n. 711/2012 RG

**CIMA IMPIANTI S.A.S.**

col proc. avv.to Cosmo La Rana, dom. in Venezia presso Limatola Ciro via castellana 22/d, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione

- ricorrente/opponente -

contro

A

col proc. avv.to Francesco Paladin, dom. in Venezia presso Slai Cobas in via Pascoli 5 di Mira, come da mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

- convenuto/opposto -

in punto: opposizione a D.L. n. 44/2012 - pagamento retribuzioni e tfr - responsabilità solidale della committente ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003;

discussa e decisa ex art 429 c.p.c. nuova formulazione all' udienza 20.6.2013.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 23.3.2012 presso la sezione lavoro del Tribunale di Venezia la Fincantieri ha opposto il D.I. n. 44/2012 con cui il GL del Tribunale le ingiunge di pagare a A. dipendente della Cima Impianti, appaltatrice di Fincantieri, dall' 11.4.2003 al 16.6.2007, l' importo di euro 11.240,29 oltre accessori e spese, a titolo di retribuzione del mese di giugno 2007 e t.f.r. quale committente responsabile solidalmente ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003

Il D.I. è stato opposto per mancata dimostrazione del credito e in subordine per far valere il proprio diritto di manleva nei confronti di Cima Impianti, convenuta a tal fine in giudizio al pari del lavoratore ingiungente/opposto.

Quest' ultimo, Al. si è costituito contestando l' opposizione e chiedendo dunque la conferma del DI opposto.

La Cima Impianti si è costituita contestando il credito oggetto del ricorso monitorio per intervenuto pagamento in contanti.

A tale causa, iscritta al n. 678/2012 RG, è stata riunita la causa n. 711/2012 RG proposta da Cima Impianti avverso il medesimo DI 44/2012 e nuovamente fondata sull' intervenuta estinzione a seguito di pagamento in contanti.

La causa è stata istruita con acquisizione di documentazione ed escussione all' odierna udienza di un teste introdotto da Cima.

#### La duplice opposizione va rigettata.

La causa riguarda il DI n. 44/2012 per euro 11.240,29 ottenuto da Al. a titolo di retribuzione del mese di giugno 2007 e t.f.r. per l' attività lavorativa prestata dall' aprile 2003 al giugno 2007 quale dipendente della Cima Impianti, appaltatrice di Fincantieri.

La pretesa è stata azionata in sede monitoria, e da questo Tribunale accolta pur senza concessione dell' immediata esecutività ex art 642 c.p.c., facendo valere nei confronti di Fincantieri la responsabilità solidale ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003.

La sussistenza dei presupposti di tale norma sono contestati da Fincantieri in modo del tutto generico senza negazione che con Cima Impianti, datrice di lavoro dell' ingiungente, sia intercorso, nel periodo indicato (2003-2007), un rapporto d' appalto.

Cima Impianti non ha dal canto suo contestato né il rapporto lavorativo, né l' adibizione dell' ingiungente opposto ad appalto presso Fincantieri.

L' obiezione difensiva di Cima Impianti, di intervenuto pagamento del credito, è rimasta priva di adeguato riscontro probatorio.

L' istruttoria svolta con acquisizione di estratto conto bancario e assunzione, all' odierna udienza, della deposizione testimoniale di D' Auria Giovanni, ha infatti consentito sì di ricostruire le modalità di pagamento delle retribuzioni in uso presso Cima Impianti, ma non anche di avere riscontro pieno e certo che le somme di cui DI opposto siano state già effettivamente corrisposte in contanti.

La pretesa di pagamento, che riguarda l'ultima mensilità (giugno 2007) e gli istituti di fine rapporto, va dunque accolta integralmente e va accolta – così come avvenuto con il DI opposto – sia nei confronti della datrice di lavoro che quanto alla Fincantieri quale committente responsabile solidale ex art. 29 comma 2 d. lgs. 276/2003.

Tale responsabilità quale appaltante si fonda sull'art. 29 c. 2 D.Lvo 276/2003, in forza del quale *“in caso di appalto di opere e servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è coobbligato in solido con l'appaltatore entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”*.

Per effetto dell'art. 1 comma 911 della legge finanziaria per il 2007 (legge 296 del 27.12.2006), tale disposizione è stata sostituita dalla seguente: *“2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”*.

Per espressa previsione normativa (*“... committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori ...”*) la responsabilità dei committenti “a catena” o “cascata” è, dunque, nei confronti del lavoratore, sullo stesso livello.

Analogamente a quanto già statuito dalla Cassazione per il rimedio di cui all'art. 1676 c.c. (Cass. n. 12784 del 27 settembre 2000, n. 3410 del 2 aprile 1998, n. 11753 del 20 novembre 1998; cfr. anche Cass. nn. 3855 del 1983 e 1857 del 1985), si tratta di un'azione diretta contro il committente, attribuita ai dipendenti dell'appaltatore per conseguire quanto è dovuto in conseguenza della prestazione di attività svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato.

Da ciò deriva una solidarietà passiva tra appaltatore e committente, che non diviene comunque parte del rapporto di lavoro.

Nel trattamento retributivo esigibile dalle committenti va ricompreso anche il t.f.r. trattandosi di esborso avente pacificamente natura retributiva (di retribuzione c.d. differita).

La duplice opposizione va dunque disattesa.

Va accolta, quale unica domanda fondata tra quelle formulate dalle opposenti, la domanda di “manleva” svolta da Fincantieri verso Cima Impianti per il recupero di quanto la stessa Fincantieri dovesse trovarsi a versare al lavoratore in forza del DI opposto.

Tale domanda risulta fondata sia in forza delle previsioni di cui al contratto di appalto, sia anche sotto l'ulteriore profilo della riconducibilità della responsabilità solidale a seguito di azione diretta dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente ad un tipico caso di pagamento di debito altrui, previsto quale forma di garanzia legale a favore di tali lavoratori ed assistito, come tutti i casi di pagamento di debito altrui, da surrogazione legale ex art. 1203 c.c..

Ne deriva che nel regresso ex art. 1299 c.c., qualora il condebitore adempiente sia il committente, lo stesso ha diritto di ripetere dall' appaltatore l' intero posto che a tanto corrisponde la parte di spettanza dell' appaltatore stesso quale datore di lavoro.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

*contrarius relectis*, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta la duplice opposizione e conferma dunque, rispetto ad entrambe le società opponenti, il DI opposto, che dichiara esecutivo ex art 653 comma 1 c.p.c.;
2. in accoglimento della domanda di manleva svolta da Fincantieri, condanna la Cima Impianti a rifondere alla Fincantieri stessa ogni esborso derivante dall' ingiunzione di cui al DI opposto;
3. condanna infine le opponenti in via interna solidale alla refusione all' opposto delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in complessivi € 4.000,00, di cui € 20,00 per spese e il residuo per competenze professionali.

Così deciso in Venezia – udienza 20.6.2013.

Il Giudice

N/

~~VENETIANE CANCELLERIA DI VENEZIA~~  
**DEPOSITATO**

Venezia, 20 GIU 2013

CANCELLERIA

